

N. R.G. 12248/2020



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE

in persona del Giudice dott. Maria Filomena De Cecco ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I° grado trattenuta in decisione all'udienza del 7 luglio 2020, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica,

promossa da:

██████████ nato a Ragusa il ██████████ residente a Sesto Fiorentino (FI), Via ██████████ che agisce in proprio e in nome della madre ██████████ giusta procura speciale notarile del 18.3.2018, ambedue rappresentati e difesi dall'Avv. ██████████ del Foro di Prato e domiciliati presso il suo studio in Prato, ██████████

ATTORI

contro

██████████ s.p.a., con sede in Torino, Piazza ██████████ (Cod. Fisc. e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Torino al n. ██████████ e Partita IVA ██████████ in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv. ██████████ del Foro di Pistoia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pistoia, ██████████

CONVENUTA

CONCLUSIONI

per gli attori: voglia l'Ecc.mo Tribunale di Firenze, per tutte le causali esposte in atti:

A) *IN RITO* ammettere le prove storiche formulate nella memoria ex art. 183 V co. n. 2 non ammesse;
B) *NEL MERITO:* come da comparsa in riassunzione e, dunque: condannare la parte convenuta, al risarcimento di tutti i danni, contrattuali ed extracontrattuali, anche ex art. 96 c.p.c., emergenti e per lucro cessante, perdita di chances, danni patrimoniali e non patrimoniali, che gli esponenti hanno subito e che subiranno in conseguenza dell'illegittima iscrizione ipotecaria e della sua non immediata cancellazione da parte dell'Istituto bancario, danni che si indicano nella somma di € 40.000,00 o nella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia e d'equità, oltre accessori dal dovuto al saldo effettivo; vinte le spese di lite;

per la convenuta: piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Firenze, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reietta;

I) pregiudizialmente nel rito, accertare e dichiarare l'intervenuta estinzione del processo per inattività delle parti a sensi e per gli effetti dell'art. 307, comma 1, cpc, stante la tardività della notifica della comparsa in riassunzione ad ██████████ Spa, avvenuta in data 02/11/2020, con conseguente inammissibilità nel rito delle domande tutte proposte dal Sig. ██████████ in proprio ed in nome



della Sig.ra [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] Spa con comparsa in riassunzione notificata alla medesima Banca convenuta in data 02/11/2020, per le ragioni ed i motivi proposti dalla Banca convenuta; il tutto con conseguente integrale rigetto di dette azioni e domande;

II) sempre pregiudizialmente nel rito, accertare e dichiarare la mancata trascrizione dell'accettazione dell'eredità del de cuius Sig. [REDACTED] da parte dei Sig.ri [REDACTED] e [REDACTED] e, conseguentemente, accertare e dichiarare il difetto di diritto sostanziale e di legittimazione attiva dei Sig.ri [REDACTED] in ordine alle azioni e domande tutte proposte dal Sig. [REDACTED] in proprio ed in nome della Sig.ra [REDACTED] con comparsa in riassunzione notificata ad [REDACTED] Spa in data 02/11/2020, per le ragioni ed i motivi proposti dalla Banca convenuta; il tutto con conseguente integrale rigetto di dette azioni e domande;

III) nel merito, rigettare integralmente, perché inammissibili ed infondate, in fatto ed in diritto, le azioni e le domande tutte proposte dal Sig. [REDACTED] in proprio ed in nome della Sig.ra [REDACTED] con comparsa in riassunzione notificata ad [REDACTED] Spa in data 02/11/2020, per le eccezioni ed i motivi tutti proposti dalla medesima Banca convenuta.

IV) In ogni caso, con vittoria di spese e compensi difensivi di giudizio.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. Con comparsa in riassunzione il Sig. [REDACTED] e la Sig.ra [REDACTED] riassumevano dinanzi all'intestato Tribunale la causa contro [REDACTED] s.p.a. già promossa con citazione notificata in data 18.03.2020 per sentir dichiarare l'illegittimità di un'iscrizione ipotecaria operata dalla banca su di un immobile di proprietà dei comparenti con conseguente condanna dell'istituto di credito al risarcimento del danno.

Gli attori, nella comparsa in riassunzione e in parte già nella cennata citazione, nel primo atto integralmente ritrascritta, hanno dedotto quanto segue:

- di essere comproprietari nella misura di $\frac{1}{4}$ il [REDACTED] e $\frac{3}{4}$ la [REDACTED] del fondo commerciale sito in Firenze, Via [REDACTED] identificato al NCEU di tale Comune al foglio [REDACTED] particella [REDACTED] sub 2, per averlo ricevuto per la quota di $\frac{1}{4}$ ciascuno per successione *ab intestato* dal rispettivo padre e coniuge, sig. [REDACTED] deceduto a Ragusa il giorno 8.3.2018;
- che tale immobile era stato precedentemente acquistato -per $\frac{1}{2}$ il [REDACTED] e già $\frac{1}{2}$ la [REDACTED] con compravendita ai rogiti Notaio [REDACTED] del 2.8.1973, dai signori [REDACTED] nata a Firenze il [REDACTED] nato a Firenze il [REDACTED] nata a San Giovanni Rotondo il giorno [REDACTED] nata a Firenze il [REDACTED];
- che nel settembre 2019 gli attori hanno deciso di mettere in vendita l'immobile, rintracciando dei potenziali acquirenti per € 170.000,00;
- che, giunti al momento del perfezionamento del preliminare di vendita con gli acquirenti, il Notaio rogante [REDACTED] si è avveduto del fatto che sull'immobile risultava iscritta in data 7.3.2002, al numero 1887, un'ipoteca contro [REDACTED] ad opera della [REDACTED] s.p.a. sede di Firenze, ora [REDACTED] s.p.a., in forza di decreto ingiuntivo n. 1110/2002 del Tribunale di Firenze, emesso nei confronti della società [REDACTED] s.r.l., [REDACTED] per complessivi € 92.000,00;
- che pertanto l'iscrizione ipotecaria era illegittima, in quanto iscritta su di un immobile di altrui titolarità [REDACTED] e [REDACTED] rispetto al soggetto contro cui era stato emesso titolo esecutivo [REDACTED];
- che a mezzo difensore, con pec del 2.10.2019 prima e sollecito del 10.10.2019 poi, nonché con plurimi contatti telefonici, chiedevano bonariamente alla banca di provvedere alla cancellazione



dell'iscrizione pregiudizievole, ottenendo tuttavia un diniego immotivato in data 29.10.2019, e poi più alcun riscontro;

- che notificavano quindi la citazione a [REDACTED] in data 18.3.2020, per l'udienza del 20.7.2020, al fine di ottenere ordine giudiziario di cancellazione dell'ipoteca illegittima, oltre condanna generica al risarcimento del danno, essendo nelle more l'interesse dei potenziali acquirenti venuto meno;
- che in data 9.06.2020 e 10.06.2020, con due comunicazioni, la banca ha comunicato al difensore degli attori di avere incaricato il notaio [REDACTED] di Firenze di predisporre l'atto di assenso alla cancellazione dell'ipoteca erroneamente iscritta;
- che la causa non veniva iscritta al ruolo, essendo cessata la materia del contendere quanto alla domanda principale, e veniva riassunta con l'atto introduttivo del presente giudizio per la domanda di risarcimento dei danni, sia contrattuali che extracontrattuali, anche ex art. 96 c.p.c., quantificati in una somma non inferiore ad € 40.000,00, con vittoria delle spese di lite.

Si è costituita [REDACTED] s.p.a. con comparsa, svolgendo le seguenti controdeduzioni ed eccezioni:

- pregiudizialmente in rito, ha eccepito l'intervenuta estinzione del processo ex art. 307 c.p.c., avendo gli attori notificato l'atto di riassunzione soltanto in data 2.11.2020, oltre il termine di tre mesi, contemplato da detto articolo, *"dalla scadenza del termine per la costituzione del convenuto a norma dell'art. 166"*, ovvero dal 30.06.2020;
- in subordine, ha poi eccepito il difetto di legittimazione attiva dei sigg. [REDACTED] e [REDACTED] stante l'assente titolarità del bene ipotecato risultante dalla mancata trascrizione dell'accettazione tacita di eredità del *de cuius* [REDACTED];
- nel merito, che la pretesa risarcitoria sarebbe insussistente nell'an, giacché la presenza di un'ipoteca non ostava al perfezionamento del dedotto preliminare, le cui trattative non sarebbero state provate, nonché comunque sfornita di prova nel *quantum*;

Concludeva l'istituto di credito in tesi per la dichiarazione di estinzione del processo per tardiva riassunzione, in subordine per l'accertamento della mancata trascrizione dell'accettazione d'eredità e, per l'effetto, per la dichiarazione di difetto di legittimazione attiva, e infine in estremo subordine, nel merito, per il rigetto della domanda.

La causa è stata istruita sia in via documentale che testimoniale.

All'udienza del 7.7.2022 i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni come sopra riportato e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e di replica.

2. Preliminarmente, l'eccezione di intervenuta estinzione del processo ex art. 307 c.p.c. svolta dalla convenuta è priva di pregio e deve essere respinta.

La tesi sostenuta da parte convenuta è che i tre mesi per la riassunzione di cui all'art. 307 c.p.c. sarebbero scaduti il 30.10.2020. Dal 30.6.2020 (20 giorni prima dell'udienza fissata in atto di citazione per il 20.7.2020), infatti, inizia a decorrere, a norma dell'art. 307 c.p.c., il termine perentorio di tre mesi per la riassunzione del processo, che sarebbe venuto a scadere (considerata la sospensione feriale dei termini nel mese di agosto) venerdì 30.10.2020, mentre la comparsa in riassunzione è stata notificata il 2.11.2020, cioè 3 giorni dopo la suddetta scadenza, che l'art. 307 comma 1 c.p.c. prevede a pena di estinzione.



Detto calcolo non può tuttavia ritenersi corretto.

La giurisprudenza di legittimità, infatti, come correttamente osservato da parte unificata, è ferma nel ritenere che la previsione di cui all'art. 155, secondo comma, c.p.c., qualora il decorso del termine si intersechi con il periodo di sospensione feriale, debba interpretarsi nel senso che occorra procedere preliminarmente al calcolo del termine secondo la previsione codicistica, senza tenere conto della sospensione feriale dei termini, salvo poi aggiungere al termine finale così individuato un numero di giorni pari al periodo di sospensione feriale, ovvero 31 giorni, quanti sono quelli del mese di agosto.

In tal senso, pur con riferimento ad una fattispecie in cui veniva in gioco un termine differente rispetto a quello ex art. 307 c.p.c., la Corte regolatrice ha recentemente riaffermato, richiamando vari precedenti conformi, come secondo *“il consolidato orientamento di questa Corte (Cass., n. 24867/16; n. 11758 e n. 21674/17), per i termini mensili o annuali, fra i quali è compreso quello di decadenza dall'impugnazione a norma degli artt. 155, secondo comma, c.p.c., e 2963, quarto comma, cod. civ., opera il sistema della computazione civile, non "ex numero" bensì "ex nominatione dierum", nel senso che il decorso del tempo si ha, indipendentemente dall'effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale. Analogamente si deve procedere quando il termine di decadenza interferisca con il periodo di sospensione feriale dei termini: in tal caso, infatti, al termine annuale di decadenza dal gravame (ora semestrale) di cui all'art. 327, primo comma, cod. proc. civ., devono aggiungersi i 31 giorni di tale sospensione computati "ex numeratione dierum", ai sensi del combinato disposto dell'art. 155, primo comma, stesso codice e dell'art. 1, primo comma, della legge 7 ottobre 1969, n. 742, non dovendosi tenere conto dei giorni compresi tra il primo e 31 agosto di ciascun anno per effetto della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale. Ne consegue che si verifica il doppio computo del periodo feriale nell'ipotesi in cui, dopo una prima sospensione, il termine iniziale non sia decorso interamente al sopraggiungere del nuovo periodo feriale. Ora, nel caso concreto, dato che il ricorso fu depositato il 18.10.17 (data accertata dalla sentenza impugnata), esso è tempestivo perché ai sei mesi dalla pubblicazione, scadenti il 17.10.2017, bisogna aggiungere 31 giorni di sospensione feriale” (Cass. civ., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17640 del 25/08/2020).*

Di contro, la giurisprudenza citata dalla difesa dell'istituto di credito è evidentemente riferita all'ipotesi generale di cui all'art. 155, secondo comma, c.p.c., senza prendere in considerazione la sottofattispecie in cui si verifichi l'intersezione con il periodo di sospensione feriale dei termini, in cui si verifica l'effetto complessivo per cui il termine finale “scala di un giorno” rispetto alla computazione “a mesi” di stretto rigore.

Nella fattispecie, considerato che il termine iniziale è il 30.6.2020, il termine finale scadeva dunque il 30.9.2020 più 31 giorni, ovvero nel 31.10.2020, il quale – essendo sabato – a mente dell'art. 155, quarto comma, c.p.c. ha comportato lo slittare della scadenza al lunedì successivo, il 2.11.2020.

Ne consegue che la riassunzione è tempestiva e l'eccezione di estinzione deve ritenersi infondata.

3. Del pari priva di pregio è l'eccezione di difetto di legittimazione attiva degli attori, per non avere questi la titolarità effettiva dell'immobile su cui gravava l'ipoteca per cui è causa, stante la mancata trascrizione dell'accettazione tacita dell'eredità del *de cuius* [REDACTED]

La trascrizione, com'è noto, è un istituto avente natura pubblicitaria ed è deputato a risolvere i conflitti riguardanti le vicende di circolazione di beni immobili. Essa non corrisponde affatto alla titolarità del bene medesimo, nel senso che, se certamente è trascrivibile soltanto un atto almeno astrattamente idoneo a trasferire la proprietà di un immobile (o altre ipotesi ex art. 2643 c.c.), può benissimo aversi proprietà di un immobile la quale risulti da un atto non trascritto. Semplicemente, la mancata trascrizione impedisce di avere tutela nell'eventualità di conflitti con terzi, ma non incide minimamente sulla sussistenza o meno del diritto reale sotteso alla formalità pubblicitaria.



L'accettazione tacita di eredità *ex art. 476 c.c.* importa l'acquisto della qualità di erede la quale essa sola determina il passaggio della titolarità del bene. Con il compimento di atti dispositivi – il pagamento delle utenze, delle imposte, la messa in vendita del bene – gli attori hanno accettato tacitamente l'eredità del [REDACTED] succedendo per la quota di $\frac{1}{2}$ di titolarità del *de cuius* in parti eguali fra loro.

Il fatto che un'effettiva trascrizione dell'accettazione tacita dell'eredità sia avvenuta solo successivamente alla cancellazione dell'ipoteca è dunque totalmente irrilevante.

Parimenti irrilevante è il riferimento al fatto che, in luogo della trascrizione dell'accettazione, sarebbe stata effettuata soltanto la denuncia di successione, la quale non è titolo per l'acquisto della proprietà. Tale ultima affermazione è corretta – e anche la giurisprudenza riferita dalla convenuta, sul punto, si limita a sostenere ciò – ma la circostanza è manifestazione del principio per il quale la denuncia di successione non costituisce, di per sé sola, atto che comporta accettazione tacita dell'eredità, la quale deve risultare altrimenti per potersi avere il trasferimento della titolarità. L'affermazione, tuttavia, non ha niente a che vedere con la trascrizione, la quale – si ribadisce – è istituto ben diverso.

In definitiva, gli attori sono sempre stati titolari del bene, fin dalla domanda, di talché alcun difetto di legittimazione attiva può ravvisarsi in capo ai medesimi.

4. Venendo al merito della domanda, deve esaminarsi: 1) il profilo della prova del fatto storico; 2) quello dell'*an* del danno, inteso come danno-evento; 3) infine, il *quantum*, in relazione agli estremi di danno-conseguenza riconosciuti sussistenti.

4.1. Il fatto storico dedotto dagli attori risulta ampiamente provato sia in via documentale che in via testimoniale.

E' pacifico, giacché non contestato, che:

- l'ipoteca era stata iscritta il 7.3.2002 contro un soggetto – [REDACTED] – fin dal 1973 non più titolare del bene;
- gli attori hanno effettuato la prima richiesta di cancellazione dell'ipoteca nell'ottobre 2019;
- la banca ne ha riconosciuto l'illegittimità, giacché ne ha autorizzato la cancellazione, anche se solo nel giugno 2020.

Risulta invece contestato dalla banca che tale condotta abbia comportato il naufragio delle dedotte trattative per la vendita dell'immobile.

E invero, la circostanza emerge non soltanto dall'ampia corrispondenza e-mail intercorsa tra [REDACTED] l'avv. [REDACTED] i potenziali acquirenti e lo studio del Notaio [REDACTED] (docc. 16-23 fasc. attori) ma anche dalle testimonianze rese da [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED]

La prima, collaboratrice dello studio notarile che ha curato la pratica, ha confermato che la moglie di [REDACTED] telefonò per chiedere di preparare un contratto, giacché avevano trovato due medici potenziali acquirenti dell'immobile; che il visurista dello studio geom. [REDACTED] ha effettuato le ricerche da cui è emersa l'ipoteca della banca, contro un soggetto che il [REDACTED] riconobbe come uno dei vecchi proprietari del fondo; che alla fine le potenziali acquirenti [REDACTED] vennero in studio per sottoscrivere la proposta di acquisto per € 170.000,00, ma alla fine davanti a lei non firmarono niente e andarono via, e poi non ha saputo più nulla.

[REDACTED] ha affermato che con la sorella si erano incontrati col [REDACTED] presso lo studio notarile a Prato e lì erano venute a conoscenza che il bene era ipotecato e che non si poteva procedere alla sottoscrizione della proposta per € 170.000,00 come prezzo concordato; [REDACTED] e la moglie dissero che si sarebbero interessati della questione, e rimasero d'accordo con loro che sarebbero state informate



appena la situazione si sarebbe sbloccata, ma non ebbero poi più notizie; ha aspettato fino a novembre del 2019 ma dopo, per dei problemi personali, non erano più disposti ad acquistare.

██████████ ha confermato che è venuta a conoscenza dell'ipoteca nell'incontro presso lo studio ██████████ erano rimaste d'accordo col ██████████ che sarebbero state ricontattate dopo che il problema fosse stato risolto ma, dopo aver atteso a lungo, non ebbe più notizie, e poi l'anno successivo si è trasferita con il marito in Svizzera.

██████████ moglie di ██████████ ha ricordato come l'accordo sul prezzo fosse già stato raggiunto, dopo che le ██████████ avevano chiesto uno sconto sul prezzo iniziale di € 175.000,00, e che al momento della stipula del preliminare presso lo studio ██████████ diede loro una bozza in cui figurava la problematica dell'ipoteca, lasciando le parti discutere tra loro ma, alla fine, visto l'elevato importo dell'iscrizione, anche se tutti erano convinti fosse un disguido, convennero di rinviare l'atto a data successiva dando mandato a un legale di risolvere il problema, immaginando che ciò avrebbe comportato un rinvio di pochi giorni. Ci furono più telefonate tra il ██████████ e il marito di ██████████ ma la cosa è naufragata. Ha confermato come alla fine l'immobile è stato venduto il 16.9.2021 al prezzo inferiore di € 135.000,00, perché per il Covid non vi erano più acquirenti disponibili a trattare su cifre maggiori e perché avevano necessità di denaro per mantenere la ██████████ e comunque perché quel fondo, tra IMU e spese di amministratore, gli costava circa € 7.000 l'anno.

Le testimonianze –peraltro quasi tutte di soggetti terzi– sono complete, dettagliate, coerenti internamente e concordi tra di loro, di talché non vi sono motivi per dubitare della ricostruzione del fatto narrato come sopra riportata.

4.2. La fattispecie concreta dedotta nel presente giudizio ricade nell'ipotesi che la giurisprudenza di legittimità ha riportato sotto l'etichetta del danno derivante da iscrizione ipotecaria effettuata in difetto dei suoi presupposti legittimanti.

In tal senso, si è affermato che quando sia "accertata la illegittimità dell'iscrizione e, quindi, venga meno la sua fattispecie costitutiva", ricorre un "danno-evento" (o meglio, un evento di danno), il quale "non risulta automaticamente eliminato, perché, se è vero che, dal punto di vista del proprietario del bene ipotecato, è possibile far valere il venir meno di quella fattispecie, finché dura la presenza dell'iscrizione ipotecaria, sussiste [...] una situazione apparente che può creare difficoltà alla commerciabilità del bene, sia scongiurando eventuali proposte di acquisto di terzi sia imponendo un onere di dimostrazione al terzo che voglia acquistare il bene o un diritto su di esso che l'ipoteca non ha più effettività". Tuttavia, resta inteso che se "la permanenza dell'iscrizione pur dopo che sia acclarata l'insussistenza della sua fattispecie costituiva rende ancora configurabile il danno evento derivante da essa", occorre, pur sempre, "valutare se in concreto si sono prodotti danni conseguenza successivamente", evenienza ipotizzabile "tanto se si perde una o più occasioni di commerciare il bene (perché il possibile acquirente non stima conveniente acquistare il bene)", quanto nell'ipotesi in cui "il bene si riesca a commerciare e, tuttavia, subendo una qualche diminuzione delle «utilitates» che si sarebbero conseguite se il bene fosse stato libero", si verifica "una diminuzione del prezzo", ovvero il conseguimento di "un prezzo vile, oppure un qualche diverso pregiudizio" (così Cass. Sez. 3, sent. 2 novembre 2010, n. 22267, non massimata)" (Cass. civ., Sez. 3, Ordinanza n. 12123 del 22/06/2020).

Nella specie il danno-evento non solo è sussistente sul piano dell'illegittimità dell'iscrizione – come detto, non contestata – e nella permanenza della medesima, stante la colpevole inerzia dell'istituto di credito che, pur edotto di un errore così marchiano ██████████ aveva alienato il bene nel 1973, l'ipoteca è stata iscritta nel 2002) ha tergiversato sino ad obbligare la notifica di apposita azione giudiziale (marzo 2020), e addirittura altri mesi oltre (sino al giugno 2020); ma altresì è pienamente provato in concreto, avendo le parti fatto riferimento allo sfumare di una possibilità di vendita ormai giunta alle fasi finali delle trattative (prezzo stabilito, addirittura pervenuti in sede di stipula presso il notaio), che



un comportamento anche solo un po' più diligente della banca avrebbe impedito.

4.3. Quanto, infine, alla determinazione del *quantum* del danno-conseguenza, occorre evidentemente distinguere tra le diverse voci lamentate da parte attrice, onde verificarne la fondatezza e la congruità.

Muovendo dal danno patrimoniale, la voce di più immediata determinazione è quella relativa al mancato guadagno dovuto alla differenza del prezzo di vendita effettivo al 16.9.2021, € 135.000,00 (dimostrato anche mediante produzione documentale), rispetto a quello pattuito con le sorelle Bodaj, nell'ottobre 2019, di € 170.000,00, ovvero € 35.000,00.

Quanto alle voci di spesa richieste, relative perlopiù a imposte che gli attori non avrebbero dovuto versare se la vendita fosse stata perfezionata nell'ottobre 2019, deve osservarsi: a) quanto all'IMU versata, considerata provata una spesa annua di € 4.986,00 (docc. 33 e 34), e dunque mensile di € 415,50, tenuto conto di 2 mensilità nel 2019 (novembre e dicembre), 12 nel 2020 e 8 (da gennaio ad agosto) nel 2021, deve considerarsi un totale di € 9.141,00; b) quanto alle spese di condominio, documentalmente (doc. 31) emergono € 1.579,86 di costi di gestione per un'annualità 2019/2020, da cui si ricava una spesa mensile di € 131,65, che moltiplicata per le stesse 22 mensilità fornisce un totale di € 2.896,41; c) quanto al contributo per il consorzio di bonifica, considerata la spesa di € 81,47 annua, con il medesimo calcolo si ottiene un totale di € 149,36; d) corretto è, infine, il riferimento al saldo della fattura del geom. [REDACTED] per € 256,20 per l'estrazione di copia autentica del decreto ingiuntivo, in quanto spesa sostenuta in ragione dell'illecito della banca.

Non può accogliersi, invece, la domanda relativa al risarcimento delle spese consistenti nelle rette di ospitalità presso [REDACTED] della [REDACTED] in quanto è stato soltanto dedotta e non provata, neanche per presunzioni, la loro evitabilità in caso di positivo esito della vendita dell'immobile oggetto di causa.

Non possono parimenti accogliersi le domande di risarcimento del danno non patrimoniale subito dagli attori, in quanto: a) a mente dell'art. 2059 c.c., esso può essere risarcito soltanto nei casi previsti dalla legge, ovvero – secondo consolidata giurisprudenza di legittimità (v. anche solo Cass. civ., SS.UU., Sentenza n. 26972 del 11/11/2008) – oltre che in ipotesi di reato *ex* art. 185 c.p., anche quando vi sia una lesione di interessi che godono di “copertura” costituzionale; b) nella specie, l'illecito di [REDACTED] ha natura solo civilistica, per cui il dedotto “turbamento” interiore non può essere liquidato come danno morale; c) né può essere liquidato come danno biologico, che ha sì copertura costituzionale, ma è tuttavia nel caso concreto sfornito di prova, giacché le documentate condizioni psicofisiche del [REDACTED] e della [REDACTED] risultano essere preesistenti o comunque non conseguenti all'illecito.

4.4. In conclusione, per i motivi sopra ripercorsi, deve pronunciarsi condanna della convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali per € 47.442,97.

Detti danni, costituendo oggetto di un credito di valore (in quanto conseguente all'obbligo del risarcimento da fatto illecito) ed essendo stati espressi con valore riferito all'epoca in cui si è prodotto il danno, devono essere rivalutati ad oggi in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dell'industria.

Su detta somma a parte attrice competono poi gli interessi legali dalla data del deposito della presente sentenza al saldo, avendo la liquidazione operata dal giudice con la sentenza di condanna trasformato l'originario debito di valore in un debito di valuta.

All'importo di cui sopra deve inoltre essere aggiunto il risarcimento del danno da ritardato pagamento e cioè il lucro cessante derivante dal mancato tempestivo godimento di quanto dovuto per tutto il tempo intercorrente tra il momento del fatto e la liquidazione, danno che il giudicante, tenuto conto di tutte le circostanze del caso ed in particolare della normale redditività del denaro, le cui dinamiche sono



riflesse dalla fissazione del tasso legale, ritiene di poter liquidare, in via equitativa, facendo ricorso al criterio degli interessi al tasso legale.

Secondo l'insegnamento della Suprema Corte (cfr., per tutte, Cass. sez. un. n. 1712/1995) deve tuttavia escludersi che la base di calcolo dei suddetti interessi possa essere rappresentata dalla somma rivalutata al momento della liquidazione. Gli interessi in questione costituiscono, infatti, un criterio di commisurazione del danno da ritardato conseguimento di una somma di denaro che all'epoca del fatto era per definizione non rivalutata.

Tali interessi devono pertanto essere calcolati, al tasso vigente nei corrispettivi periodi di calcolo, sui singoli importi di cui al punto 4.3 rivalutati anno per anno secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dell'industria, fino alla data del deposito della presente pronuncia.

5. Le spese di lite, che seguono la soccombenza, sono liquidate secondo il D.M. 55/2014, per come aggiornato dal D.M. 147/2022, applicabile alla fattispecie in considerazione del deposito della memoria di replica di parte attrice in data successiva alla sua entrata in vigore (artt. 6 e 7 del DM 147/2022).

Gli esborsi sono liquidati in € 566,00, mentre il compenso è liquidato in € 7.616,00, tenuto conto dello scaglione di riferimento (da € 26.000,01 a € 52.000,00) e considerando i valori medi indicati dal paragrafo 2 della tabella allegata al DM 147/2022.

Non può invece accogliersi la domanda di condanna *ex art. 96 c.p.c.*, in quanto la resistenza della convenuta, seppure infondata, non appare tuttavia sorretta da malafede o colpa grave.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o domanda disattese, così dispone:

CONDANNA la convenuta a pagare agli attori la somma di € 47.442,97, oltre rivalutazione monetaria e interessi come da parte motiva;

CONDANNA la convenuta a rifondere agli attori le spese di lite che si liquidano in € 566,00 per esborsi ed € 7.616,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15% dei compensi, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Firenze, 29 novembre 2022

Il Giudice
dott.ssa Maria Filomena De Cecco

Provvedimento redatto con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio dott. Alberto Cappellini

